

D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3648
Approvazione della modulistica regionale per il rilascio o la modifica di autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti («end of waste») a corredo delle istanze ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152 del 2006 e ulteriori specifiche per il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale», e, in particolare:
 - l'articolo 184-ter, che disciplina le condizioni ed i criteri affinché un rifiuto cessi di essere tale (c.d. «end of waste»), come modificato, da ultimo, dall'art. 34, comma 1, lett. a), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;
 - l'art. 208, comma 11, nel quale vengono definiti i contenuti minimi della documentazione che il proponente deve presentare nell'istanza di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
 - l'art. 208, comma 17-bis, che prevede la trasmissione di un elenco di dati tramite il catasto telematico dei rifiuti;
- l'art. 14-bis, comma 3, del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 novembre 2019, n. 128, che, nel modificare alcuni commi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha introdotto disposizioni specifiche e disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 184-ter;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche»;
- il decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, legge del 20 giugno, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)», con il quale all'art. 27 è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che in cooperazione con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute croniche, trasmissibili e non trasmissibili, correlate in modo diretto ed indiretto a fattori ambientali e climatici;
- il decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 con cui sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), quali in particolare le Regioni e Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute;
- l'art. 17.1 della legge regionale n. 26 del 2003, così come inserito dall'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2020, «Promozione della digitalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17» prevede che:
 - «Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e di agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo, variante e voltura delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti.
 - Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo di cui al comma 1, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico»;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» che all'art. 2 comma 1 (lettera a bis) dispone «un approccio one health finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente» e, in particolare, al Titolo VI «Norme in materia di prevenzione e promozione della salute»:
 - disciplina il sistema integrato di prevenzione al fine di perseguire finalità di promozione e tutela della salute dei cittadini, attraverso un approccio basato sull'appropriatezza, sull'evidenza scientifica di efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e riconosce nel piano regionale di prevenzione la cornice di riferimento;

– definisce le competenze secondo un approccio intersetoriale che valorizza il contributo delle istituzioni e dei soggetti, a vario titolo coinvolti, nel raggiungimento di obiettivi comuni di prevenzione;

- la legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 «Legge di revisione normativa ordinamentale 2023» che istituisce l'autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica;

Richiamati:

- la d.c.r. 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022 nel quale si consolida una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health) promuovendo un approccio multidisciplinare, intersetoriale e coordinato e dedicando un'azione specifica all'integrazione dei controlli per la disciplina end of waste nell'ambito del programma predefinito 9 «Ambiente, Clima e Salute» e del programma predefinito 8 «Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al lavoro»;
- la d.g.r. 5860 del 17 gennaio 2022 «Individuazione per il prossimo triennio degli ambiti prioritari di collaborazione tra le direzioni generali competenti in materia di sanità e ambiente, le ATS l'ARPA e istituzione di un tavolo tecnico di lavoro integrato ai sensi dell'art. 56 della l.r. 33/2009»;
- la d.g.r. 6990 del 19 settembre del 2022 «Proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4174, «Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4107 «Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970»;
- la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del 23 febbraio 2022, n. 156/2022, con cui sono state adottate le «Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste (aggiornamento gennaio 2022)»;
- d.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584 Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021 alla legge regionale 26/2003 e 24/2006 competenze in capo alle province;
- la risposta (nota del 17 novembre 2023 n. 187169) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) all'interpello presentato da Confindustria Lombardia in merito all'applicabilità dell'art. 184ter alle attività manifatturiere soggette ad AIA;
- la d.g.r. 1534 del 06 aprile 2011, «Recepimento dell'accordo del 29 ottobre 2009 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento ce n. 1907 del parlamento europeo e del consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)»;
- la d.g.r. 28 gennaio 2016 - n. X/4761, «Rete dei laboratori di prevenzione e recepimento dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome concernente il «Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato a, paragrafo 10, dell'accordo stato - regioni del 29 ottobre 2009, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)»;
- d.g.r. 1483 del 4 dicembre 2023 Recepimento accordo 6 dicembre 2017, n. 213/CSR - Integrazioni all'accordo 29 ottobre 2009 rep. atti 181/CSR, concernente il sistema dei controlli ex art. 65 Reg. (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del decre-

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2024

to del Ministro della salute 27 settembre 2018, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento «piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici». rep. atti n. 55/CSR del 28 aprile 2022 e istituzione del tavolo sicurezza chimica

Considerato che:

- alla luce delle modifiche apportate dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 all'art. 184ter del d.lgs. 152/2006, è emersa l'esigenza di adottare un modello semplificato ed unificato per la richiesta delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 con richiesta o modifica di autorizzazione per *end of waste* - corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore - al fine di garantire una applicazione uniforme della norma sul territorio regionale e di permettere lo sviluppo di sistemi informativi per una efficace gestione telematica del procedimento di autorizzazione;
- sono da tempo in corso attività di confronto tra le Regioni e il Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito del tavolo istituzionale coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione per l'adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma che, ad oggi, non risultano definiti modelli unificati a livello nazionale;
- Regione Lombardia provvederà all'adeguamento, qualora necessario, della modulistica di cui al presente atto nel caso di emanazione di disposizioni statali relative alla modulistica valida per tutto il territorio nazionale per il deposito delle istanze per gli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06;

Dato atto che:

- Regione Lombardia con le sopra richiamate delibere n. 1474/2020 e n.4107/2020 ha definito i contenuti delle modulistiche a corredo delle istanze, rispettivamente, per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- tali modulistiche sono state implementate all'interno della piattaforma digitale («Procedimenti e servizi R.L.») a servizio degli operatori e degli enti per il deposito delle istanze e la gestione del relativo iter istruttorio;
- l'aggiornamento normativo introdotto all'art. 184ter del d.lgs. 152/2006 dall'art. 34, comma 1, lett. a), del d.l. 31 maggio 2021, ha modificato in modo sostanziale la disciplina degli «end of Waste», rendendo necessario anche un adeguamento delle modulistiche regionali finalizzate alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti ed AIA;

Ritenuto pertanto opportuno:

- provvedere, al fine di dare piena attuazione alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 184ter del d.lgs. 152/2006, alla definizione di un modello unico per la presentazione delle istanze di autorizzazione ex artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, con richiesta o modifica di autorizzazione per *end of waste*;
- prevedere che le informazioni contenute nel modello siano conformi a quanto previsto dall'art. 184ter c. 2 del d.lgs. 152/2006 e tengano conto di quanto contenuto nelle «Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste (aggiornamento gennaio 2022)» approvate con la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del 23 febbraio 2022, n.156/2022;
- che tale modello debba essere utilizzato in tutti i casi sia necessaria una richiesta o una modifica di autorizzazione per *end of waste*, fermo restando la necessità di acquisire il parere di ARPA solo nei casi declinati dal sopra richiamato d.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584;
- che tale modello debba essere, altresì, definito secondo i seguenti criteri:
 - semplificazione amministrativa;
 - razionalizzazione dei contenuti informativi;
 - digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informatici;
 - conformità con le norme di settore;

Dato atto che è stato attivato un confronto sia con gli enti preposti al rilascio del parere e all'autorizzazione end waste (Province/Città metropolitana e ARPA Lombardia), sia con i rappre-

sentanti delle aziende coinvolte (Associazioni di categoria del settore «rifiuti» e «industria»);

Dato altresì atto in tal senso che:

- la DG Ambiente e clima e la DG Welfare hanno predisposto in collaborazione con ARPA Lombardia una prima proposta di documento volto a delineare i contenuti delle istanze end of waste sulla base dei principi sopra enunciati;
- con nota prot. reg.T1.2021.0107455 del 9 novembre 2021 la proposta di documento è stata inviata alle Associazioni di categoria (FISE Assoambiente, Cisambiente, Utilitalia, FISE Unicircular, Confindustria Lombardia), al fine di acquisire contributi ed osservazioni che, una volta una volta pervenute, sono state valutate, anche nell'ambito di un ulteriore specifico incontro tenutosi in data 21 luglio 2022;
- il documento è stato altresì discusso con le Province/Città metropolitana ed ARPA Lombardia nell'ambito del tavolo di coordinamento con le Province (sedute del 15 settembre 2021 e del 30 novembre 2021) al fine di raccogliere ulteriori contributi, nonché con la DG Welfare per gli aspetti di competenza;
- a valle della risposta, richiamata in premessa, del 17 novembre 2023 n.187169 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) all'interpello presentato da Confindustria Lombardia in merito al campo di applicazione della normativa end of waste, il documento è stato oggetto di ulteriori momenti di confronto nel corso del 2024 con tutti i soggetti interessati, quali Province/Città metropolitana, ARPA Lombardia, Associazioni di categoria;

Considerato che:

- il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti REACH e CLP è in capo al produttore e ai sensi della d.g.r.IX/1534 del 6 aprile 2011 il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose sono in capo alle ATS che effettuano il controllo ufficiale;
- il comma 5 dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 prevede che «La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto»;
- il comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 prevede che «La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto»;

Ritenuto pertanto che il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP avvenga da parte delle ATS sul prodotto immesso sul mercato, ossia successivamente alla cessazione della qualifica di rifiuto e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione rifiuti;

Ritenuto tuttavia che il proponente:

- in fase di istanza, debba effettuare alcune valutazioni necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto al recupero per il regolamento POPs e la verifica preliminare dei principali adempimenti della normativa delle sostanze pericolose, che saranno poi essenziali per l'immissione in commercio del prodotto da EoW ottenibile e che tali valutazioni sono effettuate dal proponente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'istanza e sono di supporto alla definizione dei parametri pertinenti da inserire nel protocollo di accettazione rifiuti, nonché di supporto al proponente per la verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- in fase di immissione sul mercato provveda a integrare la scheda con tutte le valutazioni previste dalla normativa in materia di POPs, REACH e CLP mettendo a disposizione delle autorità controllo tutte le informazioni necessarie;

Preso atto dei documenti predisposti dalle Direzioni Generali Welfare e Ambiente e clima, in collaborazione con ARPA Lombardia e a valle del percorso di confronto sopra delineato, al fine di garantire una adeguata ed uniforme attuazione delle disposizioni di cui all'art. 184ter c. 3 del d.lgs. 152/2006, relativi a:

- modulistica da mettere a disposizione dell'Autorità competente e di ARPA Lombardia al fine del rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti end of waste di cui all'art. 184ter dello stesso decreto legislativo;

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2024

- la check list contenente gli esiti sintetici delle valutazioni rispetto gli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP, che i gestori delle aziende dovranno tenere a disposizione delle Autorità competenti per il controllo del prodotto immesso sul mercato;
- il modello di relazione contenente le valutazioni estese rispetto gli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP, che i gestori delle aziende dovranno tenere a disposizione delle Autorità competenti per il controllo del prodotto immesso sul mercato;

Ritenuto pertanto opportuno:

1. approvare, i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - allegato 1: Modulistica per rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti end of waste di cui all'art. 184Ter;
 - allegato 2: Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP;

2. mettere a disposizione sul sito di Regione Lombardia il «Modello di relazione per la valutazione degli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP» sulla base del quale i gestori predisporranno la relazione per la verifica degli obblighi previsti dai Regolamenti REACH e CLP;
3. stabilire che:
 - l'allegato 1 «Modulistica per rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti end of waste di cui all'art. 184ter» contiene le informazioni da mettere a disposizione dell'Autorità competente e ARPA Lombardia in tutti i casi sia necessaria una richiesta o una modifica di autorizzazione per end of waste depositata successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera, fermo restando la necessità di acquisire il parere di ARPA solo nei casi declinati dal sopra richiamato d.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584;
 - il suddetto allegato sarà messo a resi disponibili sui pertinenti servizi «rifiuti» ed «AIA» della «Piattaforma Procedimenti e Servizi» di Regione Lombardia al fine della presentazione telematiche delle istanze/comunicazioni;
 - i gestori delle aziende dovranno predisporre ai fini dell'immissione dei prodotti sul mercato e tenere a disposizione delle Autorità di controllo una relazione contenente le valutazioni estese rispetto agli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP, unitamente alla «Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP» di cui all'allegato 2 contenente una sintesi delle informazioni;

4. stabilire che, in sede di controllo ufficiale ai sensi della richiamata d.g.r. 1534 del 6 aprile 2011, ATS verifica il rispetto degli obblighi derivanti dai regolamenti REACH e CLP dichiarati dall'azienda nell'allegato 2 «Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP» e nella relazione contenente le valutazioni estese rispetto gli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP redatta secondo il modello di relazione messo disposizione sul sito;

5. stabilire che eventuali modifiche o aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessarie per mero aggiornamento normativo, per correzione di refusi, potranno essere disposte, in funzione dell'entità della modifica, attraverso decreti a firma del competente dirigente o mediante semplice sostituzione dei documenti sulla Piattaforma Procedimenti e Servizi»;
 6. di disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento, comprensivo di allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

4. stabilire che, in sede di controllo ufficiale ai sensi della richiamata d.g.r. 1534 del 6 aprile 2011, ATS verifica il rispetto degli obblighi derivanti dai regolamenti REACH e CLP dichiarati dall'azienda nell'allegato 2 «Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP» e nella relazione contenente le valutazioni estese rispetto gli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP redatta secondo il modello di relazione messo disposizione sul sito;

5. stabilire che eventuali modifiche o aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessarie per mero aggiornamento normativo, per correzione di refusi, potranno essere disposte, in funzione dell'entità della modifica, attraverso decreti a firma del competente dirigente o mediante semplice sostituzione dei documenti sulla Piattaforma Procedimenti e Servizi»;
 6. di disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento, comprensivo di allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023, e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Vista la l.r. n.20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1: Modulistica per rilascio, rinnovo o modifica dell'au-

torizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti end of waste di cui all'art. 184Ter;

- allegato 2: check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP;

2. di mettere a disposizione sul sito di Regione Lombardia il «Modello di relazione per la valutazione degli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP» sulla base del quale i gestori predisporranno la relazione per la verifica degli obblighi in matricia di REACH e CLP;

3. di stabilire che:
 - l'allegato 1 «Modulistica per rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti end of waste di cui all'art. 184ter» contiene le informazioni da mettere a disposizione dell'Autorità competente e ARPA Lombardia in tutti i casi sia necessaria una richiesta o una modifica di autorizzazione per end of waste depositata successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera, fermo restando la necessità di acquisire il parere di ARPA solo nei casi declinati dal sopra richiamato d.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584;
 - il suddetto allegato sarà reso disponibile sui pertinenti servizi «rifiuti» ed «AIA» della «Piattaforma Procedimenti e Servizi» di Regione Lombardia al fine della presentazione telematiche delle istanze/comunicazioni;
 - i gestori delle aziende dovranno predisporre ai fini dell'immissione dei prodotti sul mercato e tenere a disposizione delle Autorità controllo una relazione contenente le valutazioni estese rispetto agli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP unitamente alla «Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP» di cui all'allegato 2 contenente una sintesi delle informazioni;

4. di stabilire che, in sede di controllo ufficiale ai sensi della richiamata d.g.r. 1534 del 6 aprile 2011, ATS verifica il rispetto degli obblighi derivanti dai regolamenti REACH e CLP dichiarati dall'azienda nell'allegato 2 «Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP» e nella relazione contenente le valutazioni estese rispetto gli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP redatta secondo il modello di relazione messo disposizione sul sito;

5. di stabilire che eventuali modifiche o aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessarie per mero aggiornamento normativo, per correzione di refusi, potranno essere disposte, in funzione dell'entità della modifica, attraverso decreti a firma del competente Dirigente o mediante semplice sostituzione dei documenti sulla Piattaforma Procedimenti e Servizi»;

6. di disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento, comprensivo di allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

ALLEGATO 1**Modulistica per rilascio o modifica dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter per procedimenti End of Waste di cui all'art. 184ter del d.lgs. 152/2006.****PREMESSE**

Le presenti schede devono essere compilate ed allegate alle istanze relative ad attività di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs 152/2006 in tutti i casi sia necessaria una richiesta o modifica di autorizzazione per *end of waste* ai sensi dell'art. 184ter del d.lgs 152/2006, fermo restando la necessità di acquisire il parere di ARPA solo nei casi declinati dal D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584, e riportati per comodità all'interno della tabella del par.2. La stessa tabella (colonna "Note per la compilazione dell'istanza") delinea le informazioni che sarà necessario fornire, da parte del Gestore, al fine di poter autorizzare il processo *end of waste* in funzione della casistica che andrà a delinearci; a livello generale:

- nei casi in cui il processo di recupero è da autorizzare secondo il meccanismo del **caso per caso** (punti da 3 a 9 par. 2), per cui è vincolante il parere di ARPA come stabilito dal D.d.s. 12584 del 23.09.2021, è necessario un livello di approfondimento delle informazioni che comporta la compilazione di buona parte delle sezioni della presente scheda; in questi casi è necessario compilare **il modulo 1A istanza nelle casistiche da E3 a E9 (Caso per caso) di cui alla tabella 2**
- negli altri casi, è sufficiente fornire le informazioni individuate nel par. 2 in funzione della casistica, riconducibili al par. 3 e parte del par. 4; per semplificare l'individuazione delle informazioni sono stati definiti i modelli ad hoc
 - o **Modulo 1B - istanza semplificata nelle casistiche A, B, C, D** di cui alla tabella paragrafo 2
 - o **Modulo 1C - istanza semplificata nelle casistiche E1, E2** di cui alla tabella paragrafo 2

A livello generale si ricorda che ove le informazioni sono già state messe a disposizione dell'Autorità competente, è possibile richiamare i documenti/paragrafi ove le stesse sono contenute.

Si precisa che deve essere compilata una scheda per ogni processo End of Waste che si intende autorizzare

Modulo 1A - istanza nelle casistiche da E3 a E9 (Caso per caso)**1. DICHIARAZIONE**

- 1.1 La presente istanza è finalizzata alla richiesta/modifica di autorizzazione per END OF WASTE; a seconda delle casistiche individuate dall'art. 184ter (DM "end of waste", Regolamento UE, "caso per caso") si compileranno le pertinenti voci della presente scheda (par. da 1 a 7) e si metteranno a disposizione le ulteriori informazioni individuate al par. 8;
- 1.2 Il progetto/la modifica in argomento prevede l'ottenimento di prodotto da E.O.W. denominato per l'utilizzo..... conforme ai requisiti tecnici di riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo specificati al **paragrafo 4 lettera c).**
- 1.3 Alla luce degli elementi forniti ai paragrafi 4 e 5 della presente istanza, i requisiti di cui all'art. 184-ter- Condizioni e criteri dettagliati per l'E.O.W., sono rispettati.

2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

	Tipologia End of Waste	Indicare casistica applicabile (X)	Necessità parere di ARPA ¹ [colonna da non compilare]	Note per la compilazione dell'istanza in riferimento alla casistica individuata
A	Regolamenti UE		NO	<ul style="list-style-type: none"> • Indicare il riferimento del regolamento/DM/criteri e LG nazionali e regionali applicabili (es. Regolamento (UE) 333/2011 ferro, acciaio e alluminio, DM 188/2020: carta e cartone; R .) • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Per il par. 4 (Verifica dei Requisiti) indicare esclusivamente gli standard tecnici ed ambientali di cui alla condizione c), individuati dal Regolamento/DM/LG e applicati nel caso di specie. • Fornire gli allegati di cui al paragrafo 7 (Allegati obbligatori).
B	DM end of waste		NO	
C	Altri criteri nazionali end of waste (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)		NO	
D	End of waste caso per caso nel rispetto di linee guida regionali		NO	
E	Casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNPA (LG n.41/22), recante Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso			
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti		NO [Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale]	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Le condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del par. 4 sono da ritenersi già verificate e non vanno compilate le relative sezioni della scheda. • Non è necessario procedere alla compilazione del resto del documento, ad eccezione dei criteri dettagliati d) ed e) di cui all'art.184 ter c.3 riportati al paragrafo 5, come sopra riportato
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene		NO [Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale]	

¹ Si faccia riferimento al D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584 "Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021"

	esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)		
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza, specificando i rifiuti diversi in ingresso per codice EER. • Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 sono da ritenersi come gi' verificate e non vanno compilate le relative sezioni del documento; > invece da verificare e compilare la condizione d) del par.4. • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5 per i soli rifiuti aggiunti;
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte modifiche al ciclo produttivo dell'attività di recupero diverse rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 sono da ritenersi come gi' verificate e non vanno compilate le relative sezioni del documento; Verificare e compilare la condizione d) • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Verificare e compilare le condizioni da a) a d) del paragrafo 4, alla luce dei diversi utilizzi. • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4 • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4 • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4 • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4 • Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5

3. SINTESI INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI RECUPERO

Processo di recupero	Riportare la descrizione del processo di recupero o Indicare i riferimenti (capitoli, pagine) della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione in materia di rifiuti ex art. 208 (di cui alla DGR 30 dicembre 2020 - n. XI/4174) o di autorizzazione integrata ambientale (di cui alla DGR 21 dicembre 2020 - n. XI/4107)
Aree e modalità di stoccaggio del prodotto da EoW	Individuazione delle aree e le modalità di stoccaggio dell'EoW prodotto, specificando l'eventuale ricorso all'utilizzo alternativo con aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso
Codici EER coinvolti nel recupero	Inserimento elenco EER
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2 indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2, indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili e dettagliare le differenze introdotte rispetto alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05

4. VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 ù CONDIZIONI PER L'EOW

Condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE
a) La sostanza o oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione dettagliata dell'uso previsto per il prodotto da end of waste (ad es. processo, funzione, pretrattamento necessario) 2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto e, laddove possibile, confronto delle stesse con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c) 3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto: descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione del mercato esistente o atteso per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche e ove disponibile - in relazione al mercato attuale della materia prima qualora l'EoW venga utilizzato in sostituzione di queste A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale elemento può anche essere specificato: <ul style="list-style-type: none"> - fornendo accordi con gli utilizzatori ovvero allegando, ad esempio, i seguenti documenti: contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc. - dimostrando l'esistenza di altri produttori del prodotto da end of waste oggetto di istanza, che hanno gi' un mercato o una domanda; - rifacendosi a materia prima che ha gi' un mercato esistente e consolidato. 2. Descrivere le modalità di stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l'impianto di produzione; in particolare, dovranno essere espressamente individuate le aree presso l'impianto dove l'oggetto o la sostanza possono essere depositati in attesa di avvio allo specifico utilizzo. A livello puramente indicativo, indicare una stima dei livelli quantitativi medi che

Condizioni		ELEMENTI DA FORNIRE
		possono essere depositati. Nel caso di prodotti EoW soggetti a degradazione o alterazione delle caratteristiche, deve essere fornita indicazione del periodo entro il quale il prodotto mantiene proprieta' e caratteristiche adeguate alla sua commercializzazione.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti standard tecnici	Standard tecnici	<ol style="list-style-type: none"> Definire la legislazione di prodotto che puo' essere applicata e degli standard prestazionali applicabili, quali ad esempio: <ol style="list-style-type: none"> Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE Norme tecniche di prodotto europee/nazionali Normative nazionali specifiche (es. fertilizzanti, biometano, etc) o di altri Stati membri Criteri E.O.W. di altri Stati Membri o delle Autorita' competenti di Altri Stati Membri Criteri EoW caso per caso gi' validati dalle Autorita' competenti Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori). Fornire eventuali risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e, laddove pertinente, confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita. In caso di attivita' sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.
	Standard ambientali	<ol style="list-style-type: none"> Indicare gli standard ambientali (parametri e valori di riferimento) presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, anche in riferimento ad eventuale sostituzione di materia prima (vedi punto 2) Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, anche in riferimento ad eventuale sostituzione di materia prima (vedi punto 2) Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. In caso di attivita' sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porter' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana		<p>Fornire documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima, qualora l'EoW venga utilizzato in sostituzione di queste. Ad esempio potranno essere valutate:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, anche in base a dati di letteratura (esempio valutazione LCA). La valutazione di tali impatti puo' essere effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (a mero titolo esemplificativo si veda UK - Non-Waste comparator: https://www.gov.uk/government/publications/isitwaste-tool-for-advice-on-the-by-products-and-end-of-waste-tests/isitwaste-tool-user-guide). Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima, valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche attraverso altre evidenze scientifiche e/o dati di letteratura o e nel caso non sia disponibili le informazioni di cui sopra - eventuale analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali interessati. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute, devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (es. aspetti microbiologici o sostanze pericolose) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto. Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute, i criteri dettagliati b) e c) del paragrafo 5 devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari). In caso di attivita' sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, indicare gli esiti preliminari e le modalita' di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porter' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

5. RISPETTO DEI CRITERI DETTAGLIATI DI CUI ALL'ART. 184 TER, C. 3 DEL D.LGS. 152/2006:

Criteri Specifici Dettagliati	ELEMENTI DA FORNIRE	SPECIFICHE ULTERIORI
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<p>Per ciascun codice EER specificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> origine del rifiuto composizione merceologica e/o chimica (dettagliata specificazione nel caso di codice XYYY99) ammissibilita' al recupero secondo il Regolamento (UE) 1021/2019 del 20/06/2019 conformita' dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle pertinenti sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere i prodotti da EoW finali per gli specifici utilizzi individuati 	<p>Punto 1) e 2): indicare il riferimento presente nel protocollo di accettazione rifiuti di cui all'ASDG</p> <p>Punto 3): compilare tabella par. 6</p>
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Fornire le informazioni o Indicare i punti di richiamo alla relazione tecnica prevista dall'istanza di cui alla DGR 30 dicembre 2020 - n. XI/4174 o alla DGR 21 dicembre 2020 - n. XI/4107</p>
c) Criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<p>Descrivere le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) del par. 4) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovra' rispettare. Specificare anche altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a).</p>	

Criteria Specifici Dettagliati	ELEMENTI DA FORNIRE	SPECIFICHE ULTERIORI
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<p>Verificare che il sistema di gestione (SdG) adottato abbia i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protocollo di accettazione dei rifiuti comprensiva della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio; • procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti; • procedure per la verifica di conformità del prodotto da E.O.W.; • definizione del lotto. <p>Il SdG deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</p>	<p>Specificare se il sistema di gestione è certificato oppure interno all'Azienda.</p> <p>Allegare integralmente in caso di procedura interna non certificata/registrata.</p> <p>Allegare estratto relativo ai contenuti minimi in caso di SdG certificato/registrato.</p> <p>Indicare gli allegati forniti relativamente al sistema di gestione in conformità alle richieste del paragrafo 6.</p>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Dichiarare che la dichiarazione di conformità verrà redatta secondo il modello regionale e compilata in ogni sua parte al completamento di ciascun lotto di produzione	

6. SINTESI ADEMPIMENTI POPs

ADEMPIMENTI POPs - per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI POPs				
1	Sono presenti nei rifiuti di partenza per la produzione del prodotto da EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All.IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Possono essere esclusi: <ol style="list-style-type: none"> 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche 	POPs	Da compilare
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	Da compilare

La check list estesa relativa agli adempimenti in materia di POPs, REACH, CLP, come prevista dalla delibera (allegato 2), dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo unitamente alla Relazione di valutazione degli adempimenti.

7. ALLEGATI OBBLIGATORI²:

Sono, inoltre, da allegare alla presente scheda:

- ✓ Sistema di Gestione integrale in caso di procedura interna NON certificata/registrata oppure; Estratto del Sistema di Gestione relativo ai contenuti minimi di cui al paragrafo 5 lett.d) della presente istanza se certificato/registrato.

8. ALTRI DOCUMENTI DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Sono altresì da tenere a disposizione delle Autorità di controllo presso l'installazione i seguenti documenti:

- a) Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP (Allegato 2);
- b) Relazione per la valutazione degli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP secondo il modello messo a disposizione sul sito.

In riferimento alla lettera a), si precisa che la compilazione della check list comporta alcune valutazioni da parte del proponente, necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto al recupero per il regolamento POPs e la verifica preliminare degli adempimenti della normativa delle sostanze pericolose (presenti come tali o in miscela o in articoli), che saranno poi essenziali per l'immissione in commercio del prodotto da EoW ottenibile (art.184-ter, c. 5 bis). Tali valutazioni sono effettuate dal proponente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'istanza e sono di supporto alla definizione dei parametri pertinenti da inserire nel protocollo di accettazione rifiuti, nonché di supporto al proponente per la verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1, punto c) - *normativa di prodotto* e punto d) - *valutazione dell'impatto sull'ambiente* e, nel caso di restrizioni e/o autorizzazioni per le sostanze applicabili all'istanza, anche per la verifica delle condizioni di cui all'art.184-ter comma 1 punto a) - *uso specifico*, e punto b) - *esistenza di un mercato*.

A supporto del proponente per l'effettuazione delle valutazioni indicate è disponibile una guida alla compilazione della check list che sarà resa disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Data _____

Firma Legale Rappresentante _____

² Nel caso un allegato non sia applicabile al caso specifico, va motivato.

Modulo 1B - istanza semplificata nelle casistiche A, B, C, D

Il presente modulo è desunto dal modulo 1A, stralciando le parti che, sulla base di quanto riportato nella tabella paragrafo 2 ("note per la compilazione dell'istanza"), non sono pertinenti per la casistica in questione.

	Tipologia End of Waste	Indicare casistica applicabile (X)	Necessità parere di ARPA ³ [colonna da non compilare]	Note per la compilazione dell'istanza in riferimento alla casistica individuata
A	Regolamenti UE		NO	<ul style="list-style-type: none"> Indicare il riferimento del regolamento/DM/criteri e LG nazionali e regionali applicabili (es. Regolamento (UE) 333/2011 ferro, acciaio e alluminio, DM 188/2020: carta e cartone; A.) Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Per il par. 4 (Verifica dei Requisiti) indicare esclusivamente gli standard tecnici ed ambientali di cui alla condizione c), individuati dal Regolamento/DM/LG e applicati nel caso di specie. Fornire gli allegati di cui al paragrafo 7 (Allegati obbligatori).
B	DM end of waste		NO	
C	Altri criteri nazionali end of waste (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)		NO	
D	End of waste caso per caso nel rispetto di linee guida regionali		NO	

Paragrafo 1 - DICHIARAZIONI

- 8.1 La presente istanza è finalizzata alla richiesta/modifica di autorizzazione per END OF WASTE;
- 8.2 Il progetto/la modifica in argomento prevede l'ottenimento di prodotto da E.O.W. denominato per l'utilizzo....., conforme ai requisiti tecnici di riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo specificati al paragrafo 4 lettera c).
- 8.3 Alla luce degli elementi forniti della presente istanza, i requisiti di cui all'art. 184-ter- Condizioni e criteri dettagliati per l'E.O.W., sono rispettati.

Paragrafo 3 - SINTESI INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI RECUPERO

Processo di recupero	Riportare la descrizione del processo di recupero o Indicare i riferimenti (capitoli, pagine) della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione in materia di rifiuti ex art. 208 (di cui alla DGR 30 dicembre 2020 - n. XI/4174) o di autorizzazione integrata ambientale (di cui alla DGR 21 dicembre 2020 - n. XI/4107)
Aree e modalità di stoccaggio del prodotto da EoW	Individuazione delle aree e le modalità di stoccaggio dell'EoW prodotto, specificando l'eventuale ricorso all'utilizzo alternativo con aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso
Codici EER coinvolti nel recupero	Inserimento elenco EER
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2 indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2, indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili e dettagliare le differenze introdotte rispetto alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05

Paragrafo 4 e lettera C. VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 e CONDIZIONI PER L'EOW

d) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti standard tecnici	Standard tecnici	Indicare esclusivamente gli standard tecnici di cui alla condizione c), individuati dal Regolamento/DM/LG e applicati nel caso di specie.
	Standard ambientali	Indicare esclusivamente gli standard ambientali di cui alla condizione c), individuati dal Regolamento/DM/LG e applicati nel caso di specie.

Allegati

- ✓ Sistema di Gestione integrale in caso di procedura interna NON certificata/registrata **oppure**; Estratto del Sistema di Gestione relativo ai contenuti minimi di cui al paragrafo 5 lett.d) della presente istanza se certificato/registrato.

ALTRI DOCUMENTI DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Sono altresì da tenere a disposizione delle Autorità di controllo presso l'installazione i seguenti documenti:

- Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP (Allegato 2);
- Relazione per la valutazione degli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP secondo il modello messo a disposizione sul sito.

In riferimento alla lettera a), si precisa che la compilazione della check list comporta alcune valutazioni da parte del proponente, necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto al recupero per il regolamento POPs e la verifica preliminare degli adempimenti della normativa delle sostanze pericolose (presenti come tali o in miscela o in articoli), che saranno poi essenziali per l'immissione in commercio del prodotto da EoW ottenibile (art. 184-ter, c. 5 bis). Tali valutazioni sono effettuate dal proponente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'istanza e sono di supporto alla definizione dei parametri pertinenti da inserire nel protocollo di accettazione rifiuti, nonché di supporto al proponente per la verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1, punto c) - *normativa di prodotto* e punto d) - *valutazione dell'impatto sull'ambiente* e, nel caso di restrizioni e/o autorizzazioni per le sostanze applicabili all'istanza, anche per la verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 punto a) - *uso specifico*, e punto b) - *esistenza di un mercato*.

A supporto del proponente per l'effettuazione delle valutazioni indicate è disponibile una guida alla compilazione della check list che sarà resa disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Data _____

Firma Legale Rappresentante _____

³ Si faccia riferimento al D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584 "Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021"

Modulo 1C - istanza semplificata nelle casistiche E1, E2

Il presente modulo è desunto dal modulo 1A, stralciando le parti che, sulla base di quanto riportato nella tabella paragrafo 2 ("note per la compilazione dell'istanza"), non sono pertinenti per la casistica in questione.

	Tipologia «End of Waste»	Indicare casistica applicabile (X)	Necessità parere di ARPA ⁴ [colonna da non compilare]	Note per la compilazione dell'istanza in riferimento alla casistica individuata
E	Casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNPA (LG n.41/22), recante «Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso»			
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti		NO [Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale]	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza • Le condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del par. 4 sono da ritenersi già verificate e non vanno compilate le relative sezioni della scheda.
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)		NO [Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale]	<ul style="list-style-type: none"> • Non è necessario procedere alla compilazione del resto del documento, ad eccezione dei criteri dettagliati d) ed e) di cui all'art.184 ter c.3 riportati al paragrafo 5, come sopra riportato

Paragrafo 1 - DICHIARAZIONI

- 1.1 La presente istanza è finalizzata alla richiesta/modifica di autorizzazione per END OF WASTE;
- 1.2 Il progetto/la modifica in argomento prevede l'ottenimento di prodotto da E.O.W. denominatoper l'utilizzo....., conforme ai requisiti tecnici di riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo specificati al **paragrafo 4 lettera c)**.
- 1.3 Alla luce degli elementi forniti della presente istanza, i requisiti di cui all'art. 184-ter- Condizioni e criteri dettagliati per l'E.O.W., sono rispettati.

Paragrafo 3 - SINTESI INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI RECUPERO

Processo di recupero	Riportare la descrizione del processo di recupero o Indicare i riferimenti (capitoli, pagine) della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione in materia di rifiuti ex art. 208 (di cui alla DGR 30 dicembre 2020 - n. XI/4174) o di autorizzazione integrata ambientale (di cui alla DGR 21 dicembre 2020 - n. XI/4107)
Aree e modalità di stoccaggio del prodotto da EoW	Individuazione delle aree e le modalità di stoccaggio dell'EoW prodotto, specificando l'eventuale ricorso all'utilizzo alternativo con aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso
Codici EER coinvolti nel recupero	Inserimento elenco EER
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2 indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2, indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili e dettagliare le differenze introdotte rispetto alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05

Paragrafo 5 - RISPETTO DEI CRITERI DETTAGLIATI DI CUI ALL'ART. 184 TER, C. 3 DEL D.LGS. 152/2006:

Criteri Specifici Dettagliati	ELEMENTI DA FORNIRE	SPECIFICHE ULTERIORI
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<p>Verificare che il sistema di gestione (SdG) adottato abbia i seguenti contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio; • procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti; • procedure per la verifica di conformità del prodotto da E.O.W.; • definizione del lotto. <p>Il SdG deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</p>	<p>Specificare se il sistema di gestione è certificato oppure interno all'Azienda.</p> <p>Allegare integralmente in caso di procedura interna non certificata/registrata.</p> <p>Allegare estratto relativo ai contenuti minimi in caso di SdG certificato/registrato.</p> <p>Indicare gli allegati forniti relativamente al sistema di gestione in conformità alle richieste del paragrafo 6.</p>
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Dichiarare che la dichiarazione di conformità verrà redatta secondo il modello regionale e compilata in ogni sua parte al completamento di ciascun lotto di produzione.	

ALTRI DOCUMENTI DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Sono altresì da tenere a disposizione delle Autorità di controllo presso l'installazione i seguenti documenti:

- c) Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP (Allegato 2);
- d) Relazione per la valutazione degli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP secondo il modello messo a disposizione sul sito.

In riferimento alla lettera a), si precisa che la compilazione della check list comporta alcune valutazioni da parte del proponente, necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto al recupero per il regolamento POPs e la verifica preliminare degli adempimenti della normativa delle sostanze pericolose (presenti come tali o in miscela o in articoli), che saranno poi essenziali per l'immissione in commercio del prodotto da EoW ottenibile (art. 184-ter, c. 5 bis). Tali valutazioni sono effettuate dal proponente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'istanza e sono di supporto alla definizione dei parametri pertinenti da inserire nel protocollo di accettazione rifiuti, nonché di supporto al proponente per la verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1, punto c) - *normativa di prodotto* e punto d) - *valutazione dell'impatto sull'ambiente* e, nel caso di restrizioni e/o autorizzazioni

⁴ Si faccia riferimento al D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584 "Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021"

per le sostanze applicabili all'istanza, anche per la verifica delle condizioni di cui all'art.184-ter comma 1 punto a) - *uso specifico*, e punto b) - *esistenza di un mercato*.

A supporto del proponente per l'effettuazione delle valutazioni indicate è disponibile una guida alla compilazione della check list che sarà resa disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Data _____

Firma Legale Rappresentante _____

ALLEGATO 2

Check list degli adempimenti ai Regolamenti POPs, REACH e CLP

La presente check list dovrà contenere le informazioni di sintesi, desunte dalla relazione contenente la valutazione rispetto agli adempimenti relativi all'attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP da effettuarsi sulla base del modello reso disponibile sul sito di Regione Lombardia, e tenuta a disposizione delle Autorità controllo.

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI POPs				
1	Sono presenti nei rifiuti di partenza per la produzione del prodotto da EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All.IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Possono essere esclusi: 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO , dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All.I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti.	POPs	
ADEMPIIMENTI REACH .CLP per prodotto da 'EOW				

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2024

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
IDENTITA'				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	<p><i>art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP</i></p> <p>Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monocomponente • multicomponente • UVCB <p>Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)</p>	REACH-CLP	
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	<p>Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)</p>	REACH	
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	<p>Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva</p>	REACH	
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, all. VI	CLP	
7	Etichettatura	Artt.23,29,30,31,33	CLP	
8	Imballaggio	Art 35	CLP	
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 c)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'Al. II Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non	Art. 31 (3)	REACH	

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2024

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
	gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);			
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
16	b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	
17	c) \geq un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1$ %,	All. II 2.10	CLP	
18	d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o	All. II 2.10	CLP	

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2024

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
	- per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro			
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				
20	Sono presenti Sostanze SVHC≥0,1% ?	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art.58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art.67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art.39,40	CLP	
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art.45 D.lgs 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	
26	Notifica al database EU Centro Antiveneni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal/	CLP	
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	
OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI				
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2024

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	